COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 -970262

Ordinanza n. 59 **del 13/7/2012**

Oggetto: Regolamentazione oraria per la diffusione sonora nei locali pubblici, periodo luglio – agosto – settembre 2012.

Il Sindaco

Atteso che i vertici delle Forze dell'Ordine hanno espresso l'assoluta necessità di intraprendere iniziative finalizzate a regolamentare le emissioni sonore e la somministrazione di bevande alcoliche, nell'intento di prevenire fenomeni di intolleranza, prevedibili in relazione al clima di diffusa esasperazione della popolazione registrato con andamento crescente nelle decorse stagioni estive;

Considerato che i Sindaci della Provincia di Ragusa, in relazione alle superiori valutazioni espresse dai responsabili delle Forze dell'Ordine ed alla condivisione manifestata dai rappresentanti di categoria, hanno assunto l'impegno di emanare, nell'ambito del proprio territorio comunale, ordinanze di analogo contenuto che regolamentino i limiti degli orari relativi alla diffusione sonora;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Esaminato l'art. 4 della legge quadro n° 447 del 26/10/1995 sull'inquinamento acustico che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 447, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale alle norme sull'inquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione veicolare e da attività che impiegano sorgenti sonore fisse e mobili;

Visto l'art. 15della legge n°447 che stabilisce, nelle more della emanazione dei provvedimenti e regolamenti di competenza Regionale e Statale, di applicarle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza n. 517 della Corte Costituzionale del 30/12/1991;

Rilevato che in atto la Regione Siciliana non ha ancora legiferato in materia di inquinamento acustico;

Visto l'art. 9 della legge n. 447 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente, in materia di limitazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vistol'O.R.E.L. vigente;

Consultata la legge 142/1990, così come recepita con legge regionale n. 48/1991;

Visto l'art. 54 del D. Leg.vo del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalle norme sopraccitate;

Ordina

1. nel periodo: luglio – agosto – settembre 2012 lo svolgimento di attività musicali e/o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (bar, pub, ecc.) e l'esecuzione di spettacoli a carattere temporaneo o mobile sono consentite nel rispetto dei seguenti orari;

- **Dalla Domenica al Giovedì fino alle 24,00** - **Dal Venerdì al Sabato e vigilia di Ferragosto fino alle 01,00**

2. I gestori degli esercizi (bar, pub, ecc.) che intendono organizzare presso i propri locali delle serate di intrattenimento musicale devono richiedere la prescritta autorizzazione almeno 7 giorni prima dalla data prevista per l'effettuazione dello spettacolo.
3. Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le norme contenute nei D.P.C.M. 1/3/91, nei D.P.C.M. 14/11/97 e nella legge 25/10/95, n. 447, in quanto applicabili.

Sanzioni

- Per l'inosservanza alla presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa minima di € 25,00 (venticinque/00) e massima di € 500,00 (cinquecento/00) ex art. 7 bis del D.L.vo 267/2000;
- La somma da versare, però, per l'estinzione sarà di € 250,00(duecentocinquanta/00) in caso di prima infrazione e di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di seconda infrazione, così come stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Municipale.

Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze non più compatibili con la presente.
La presente Ordinanza viene comunicata per le rispettive competenze a:
Prefettura di Ragusa, Questura di Ragusa, Comando Polizia Municipale e Stazione Carabinieri di Monterosso Almo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Ragusa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
(Dott. Buscema Paolo)